

**DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

*Determinazione n. 50/2001.*

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 2 ottobre 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi 1998-1999, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

uditio il relatore Consigliere dottor Giorgio Capone e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1998-1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredata delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

## PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1998-1999 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici, l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE  
*Giorgio Capone*

PRESIDENTE  
*Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 15 ottobre 2001.

IL DIRETTORE AMM.VO CONTABILE  
(Avv. Vincenzina Azara)

**RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA  
E PREVIDENZA PER I Pittori, GLI SCULTORI, I MUSICISTI, GLI  
SCRITTORI E GLI AUTORI DRAMMATICI (ENAPPMSAD) PER GLI  
ESERCIZI 1998 E 1999

S O M M A R I O

Premessa .....	<i>Pag.</i>	13
1. — Disciplina legislativa e regolamentare .....	»	14
2. — Organi .....	»	15
3. — Personale e incarichi professionali .....	»	17
4. — Le attività .....	»	21
5. — Bilancio di previsione e conti consuntivi .....	»	24
6. — Risultati finanziari della gestione .....	»	27
7.1 — Il rendiconto finanziario .....	»	28
7.2 — Il conto economico .....	»	35
7.3 — La situazione patrimoniale .....	»	38
7.4 — La situazione amministrativa .....	»	42
8. — Conclusioni .....	»	44

**Premessa**

Con la presente relazione si riferisce ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge 259/1958 e 3 della legge 20/1994 il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (E.N.A.P.P.S.N.A.D.) per gli esercizi 1998-1999.

L'Ente è sottoposto a vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale così come previsto anche dall'art. 29 dello Statuto, approvato con DPR 16 novembre 1981, n. 1109.

Il precedente referto è stato reso con determinazione di questa Corte n. 29/2000.

**1. - Disciplina legislativa e regolamentare**

Con l'articolo unico del D.P.R. 1 aprile 1978 n. 202 la Casse nazionali di musicisti, scrittori e autori drammatici sono state sopprese e fuse con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori. Il nuovo ente denominato Enappmsad è stato inserito alla categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e, perciò, fra gli enti di assistenza generica.

Con il successivo D.P.R. 16 novembre 1981, n. 119 è stato approvato lo statuto del nuovo ente.

Nelle premesse dell'anzidetta normativa il legislatore ha significativamente sottolineato la necessità di armonizzare gli interessi spesso non collimanti delle categorie artistiche protette.

Le entrate dell'ente sono costituite in maniera preponderante dalle erogazioni da parte del Ministero dei beni e attività culturali ai sensi del D.lgt. n. 781 del 12 ottobre 1945 che attribuisce all'ente una quota percentuale pari al 5% del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi archeologici.

Al riguardo è però da segnalare che con recente disposizione legislativa (art. 100 del T.U. 190/1999) è stato demandato a normativa di natura regolamentare la determinazione della misura di tale contributo

Altre fonti di entrata sono contemplate dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (art. 175 e 176) che fissa un contributo a carico della Presidenza del Consiglio a favore degli artisti e la legge 29 luglio 1949 n. 717 come modificata dalla legge n. 237 del 3 marzo 1960 che prevede, in favore dell'Ente, una percentuale del 2% della spesa totale di ogni progetto di abbellimento con opere d'arte di edifici pubblici distrutti per cause di guerra.

In ultimo, interessa l'Ente la legge n. 159 del 22 marzo 1993 (il cui contenuto è stato confermato dal decreto legislativo n. 224 del 15 marzo 1996) secondo cui gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate nel quadro di repressione di abusi in tema di riproduzione delle opere dell'ingegno debbono essere versati all'Ente.

## 2. - Organi

Nell'ultima relazione sono stati indicati, in maniera dettagliata, i compiti ed i diversi ruoli demandati agli organi dell'Ente.

In estrema sintesi sono tali il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori che durano in carica 4 anni.

Il Presidente dell'Ente è stato nominato con D.P.R. del 25 novembre 1995, mentre con decreto del Ministero del Lavoro del 9 dicembre 1995 e 8 luglio 1996 sono stati ricostituiti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori.

Un cenno a parte meritano le Commissioni tecniche che l'art. 22 dello Statuto ha previsto nel numero di quattro, una per ciascuna delle categorie confluite nell'Ente a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 1 aprile 1978, n. 202.

Seppure prive della qualifica di organi, le Commissioni anzidette hanno un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente atteso che:

- esprimono pareri in merito a: richieste di prestazioni, domande di iscrizione, su quelle di provvidenze economiche, premi di incoraggiamento e di operosità;
- elaborano programmi e formulano proposte sull'organizzazione e patrocinio di manifestazioni artistiche, musicali, letterarie e teatrali allo scopo di valorizzare l'attività artistica di singoli o gruppi di iscritti;
- promuovono la progettazione di manifestazioni artistiche interdisciplinari;
- assolvono i compiti di consulenza loro conferiti dagli organi statutari.

Esse sono nominate dal Consiglio di amministrazione e durano in carica un anno con possibilità di rinnovo.

Il Consiglio di amministrazione si è riunito 8 volte nel 1998 e 6 volte nel 1999, mentre il Comitato esecutivo ha effettuato 5 riunioni nel 1998 (in

violazione dell'art. 16 dello statuto che ne prevede, come minimo 6) e 8 nel 1999.

Il Collegio dei revisori invece ha effettuato 4 riunioni nel 1998 e 7 nel 1999.

I compensi corrisposti agli organi dell'ente non hanno subito variazioni rispetto a quelle indicati nella precedente relazione.